

Tar Puglia rinvia al Lussemburgo per la parte dei provvedimenti interdittivi senza contraddittorio

Codice antimafia alla Corte Ue

Sotto la lente la legittimità della norma che esclude dalle gare

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Possibile illegittimità europea del codice antimafia nella parte in cui non assicura obbligatoriamente un contraddittorio con il soggetto passibile di una interdittiva antimafia. Su questo si dovrà pronunciare la Corte di giustizia europea a valle della richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) con l'ordinanza del n. 28 del 13 gennaio 2020 che affronta il delicato tema della legittimità di provvedimenti interdittivi emessi dall'amministrazione senza contraddittorio ma tali da impedire la partecipazione alle gare di appalto.

Il caso riguardava una impresa edile che era stata oggetto di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura in base all'art. 92, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia).

Facendo l'exkursus della disciplina italiana, l'ordinanza del Tar pugliese ha rilevato che il provvedimento viene emesso al termine di un procedimento amministrativo nel corso del quale il prefetto territorialmente competente procede all'accertamento dell'affidabilità dell'impresa su richiesta delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, dei concessionari di lavori o di servizi pubblici di cui all'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di salvaguardare l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della pubblica amministrazione.

I giudici però non condividono l'assunto della natura cautelare del provvedimento, poiché non si tratta di misura provvisoria e strumentale, adottata in vista di un provvedimento che definisca, con caratteristiche di stabilità e inoppugnabilità, il

rapporto giuridico controverso, bensì di atto conclusivo del procedimento amministrativo avente effetti definitivi, conclusivi e dissolutori del rapporto giuridico tra l'impresa e la p.a., con riverberi

assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e inemendabili. Ad esso consegue infatti il ritiro di un titolo pubblico o il recesso o la risoluzione contrattuale, nonché la sostanziale messa al bando dell'impresa e dell'imprenditore che, da quel momento e per sempre, non possono rientrare nel cir-

cuito economico dei rapporti con la p.a. dal quale sono stati estromessi.

Considerato quindi che l'articolo 93 del codice antimafia stabilisce che «il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'interdittiva previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7», i giudici hanno concluso che si tratta di «audizione con finalità istruttoria la quale consente un contraddittorio meramente eventua-

le, non di garanzia effettiva di partecipazione al procedimento, atteso che l'eventualità che il contraddittorio si instauri è discrezionalmente valutata dall'autorità prefettizia che procede, in base alle proprie esigenze istruttorie».

Se è vero che la garanzia partecipativa assume speciale rilievo e importanza nel procedimento amministrativo anche come espressione fondamentale di civiltà giuridica europea, i giudici hanno chiesto alla Corte europea di chiarire se gli artt. 91, 92 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l'amministrazione si propone di rilasciare una interdittiva antimafia siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione (tutelato dall'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

— © Riproduzione riservata — ■

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

